



ACCORDO QUADRO TRA
L'UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO - ARGENTINA -
e
IL COMUNE DI MUSSOMELI, ITALIA

Tra

La **Universidad Nacional de Rosario (U.N.R.)**, con sede in Rosario, via Maipú 1065, CAP S2000CGK, Santa Fe, Repubblica Argentina, rappresentata dal Rettore, Lic. Franco Bartolacci, il **Comune di Mussomeli**, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, Giuseppe Sebastiano Catania, con sede in Piazza della Repubblica n° 1, Italia, Mussomeli (CL), premesso che entrambi gli Enti sono certi del reciproco interesse, siconviene e si stipula quanto segue:-----

ARTICOLO I – FINALITÀ DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha lo scopo di instaurare e di sviluppare rapporti di cooperazione internazionale tra i due enti attraverso la collaborazione istituzionale, scientifica e culturale.-----

ARTICOLO II – ATTIVITÀ DELLA COOPERAZIONE

La collaborazione fra entrambi gli Enti potrà attuarsi secondo le seguenti modalità:

1. Attività di ricerca e reclutamento di medici specialisti interessati ad avviare rapporti di collaborazione professionale con l'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta per il loro inserimento presso le strutture sanitarie presenti nel comune di Mussomeli;
2. Organizzazione o partecipazione a seminari, colloqui, convegni.
3. Progetti di ricerca in comune.
4. Programmi e piani di studi in comune.
5. Soggiorni di breve e lunga durata.
6. Promozione di corsi di laurea e di postlaurea richiesti presso la struttura ospedaliera ed i servizi territoriali presenti nel comune di Mussomeli.
7. Attività di cooperazione convenute tra le parti.

ARTICOLO III – AREE DELLA COOPERAZIONE

La cooperazione si svilupperà nelle aree di comune interesse di entrambi gli enti e si concretizzerà in programmi o progetti che, a tempo debito, saranno perfezionati attraverso la conclusione di accordi specifici.-----

ARTICOLO IV – ACCORDI SPECIFICI

Gli accordi specifici di cui all'articolo precedente dovranno indicare:

- 1- La descrizione del programma o progetto.
- 2- I nomi dei responsabili e dei partecipanti di ogni istituzione.
- 3- La durata del programma o progetto.
- 4- Le risorse finanziarie previste per coprire le spese del programma o progetto nonché le modalità di gestione delle stesse.
- 5- Le previsioni per l'alloggio di responsabili, partecipanti e invitati.

ARTICOLO V – CONDIZIONI FINANZIARIE

Ogni programma o progetto dovrà descrivere in modo dettagliato gli impegni finanziari delle parti dato che il presente accordo non implica per le parti l'assunzione di alcuna obbligazione finanziaria.-----

La realizzazione dei programmi e dei progetti dipenderà dai fondi disponibili per gli accordi internazionali, salvo diversa previsione.-----

Nel caso che il programma o progetto possa produrre vantaggi economici, ne verrà stabilita la partecipazione di ognuna delle parti.-----

ARTICOLO VII – OMOLOGAZIONE

Nel caso dei programmi di studi congiunti o di scambio di studenti verrà stabilita la modalità di omologazione degli studi di conformità con le norme vigenti in virtù delle rispettive legislazioni delle due parti.-----

ARTICOLO VII – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ogni informazione risultante dalle attività comuni svolte secondo il presente accordo sarà a disposizione di ambedue le parti e sarà di loro proprietà, salvo diversa previsione.

I brevetti suscettibili di ulteriori sviluppi saranno regolati dalle disposizioni e dalle leggi in vigore sui brevetti e sui diritti d'autore o di invenzione.-----

ARTICOLO VIII – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

Qualunque tipo di informazione di natura confidenziale risultante dal presente accordo sarà protetta dalle leggi del paese.-----

ARTICOLO IX – VALIDITÀ E DURATA

a) Di conformità con le disposizioni statutarie di entrambe le parti il presente accordo ha la durata di CINQUE (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore e potrà essere rinnovato con la sottoscrizione di un nuovo accordo.-----

b) Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo a mezzo di comunicazione scritta trasmessa all'altra con almeno SEI (6) mesi di preavviso, senza diritto a nessuna indennità.-----

c) Il recesso non interferirà nella continuità di programmi e di progetti in corso non espressamente rescissi delle parti.-----

ARTICOLO X – COORDINAMENTO

Entro e non oltre TRE (3) mesi dalla firma del presente accordo ognuna delle parti nominerà un comitato, commissione o persona responsabile per coordinare e seguire le attività previste dal presente accordo.-----

ARTICOLO XI – GIURISDIZIONE

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata in merito alla celebrazione, interpretazione o esecuzione degli articoli del presente accordo, verrà sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione fra le parti. Se ciò non fosse possibile, le parti si sottometteranno ai principi del Diritto Internazionale.-----

Il presente accordo viene sottoscritto in DUE (2) copie, di cui UNO (1) in lingua spagnola e UNO (1) in lingua italiana, ognuna di esse di eguale validità giuridica. Ognuna delle parti trattiene una copia in ogni lingua dell'accordo.-----

Nel luogo e data segnalati con la firma di ognuna delle parti.

In Mussomeli, Provincia di Caltanissetta, En Rosario, Provincia de Santa Fe,
Repubblica Italiana República Argentina.

Data:

Fecha:

.....
Giuseppe Sebastiano Catania
Sindaco pro.tempore
Comune di Mussomeli

.....
Lic. Franco Bartolacci
Rettore
Universidad Nacional de Rosario